

Codice A1814B

D.D. 13 maggio 2021, n. 1260

**Autorizzazione idraulica n°1755 per realizzazione di difesa dell'alveo del Rio Casalasco, in corrispondenza dello scarico del fosso di scolo delle portate di sfioro provenienti dall'invaso in corso di realizzazione in località Gorrette, del Comune di Fontanile (AT). Richiedente: Menotti Gianpaolo.**



**ATTO DD 1260/A1814B/2021**

**DEL 13/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n°1755 per realizzazione di difesa dell'alveo del Rio Casalasco, in corrispondenza dello scarico del fosso di scolo delle portate di sfioro provenienti dall'invaso in corso di realizzazione in località Gorrette, del Comune di Fontanile (AT). Richiedente: Menotti Gianpaolo.

Premesso che con nota in data 31/10/2019 (ns. prot. n° 50536/A1814A del 05/11/2019) il Sig. Menotti Gianpaolo, *omissis* aveva presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904, per la realizzazione di uno scarico con relative opere di difesa in sponda sinistra del rio Casalasco, in corrispondenza del mappale 281 del Fg. 8 – località Gorrette in Comune di Fontanile(AT);

A seguito di istruttoria, il Settore Tecnico Regionale aveva autorizzato sotto l'aspetto idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie*" con Determinazione Dirigenziale n. 4121 in data 03/12/2019 la realizzazione delle opere di difesa dell'alveo del Rio Casalasco in corrispondenza dello scarico del fosso di scolo delle portate di sfioro provenienti dall'invaso da realizzarsi in località Gorrette, del Comune di Fontanile (AT).

Con nota in data 15/04/2021, registrata al protocollo regionale con n. 18327 in pari data, il Sig. Menotti Gianpaolo ha presentato istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione idraulica per la realizzazione della difesa in corrispondenza dello scarico, in quanto a causa delle restrizioni dovute all'epidemia Covid –19 i lavori di cui alla precedente autorizzazione idraulica (n. 1698 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 4121 in data 03/12/2019) hanno subito ritardi e pertanto non si sono potuti completare nei tempi previsti ovvero entro il 03/12/2020.

Nell'istanza si precisa che i lavori finora eseguiti sono conformi a quanto riportato negli elaborati progettuali redatti dallo studio tecnico Foglino *omissis* e allegati alla precedente richiesta .

Il progetto, costituito da relazione tecnica illustrativa, relazione geologico-tecnica, relazione idrologica-idraulica, tavola di progetto contenente rilievo, planimetria di progetto, sezioni e particolari costruttivi in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di cui trattasi, è stato comunque rivisto da funzionari tecnici del Settore tecnico Regionale Al-At prima di procedere al rilascio della presente autorizzazione.

I lavori consistono nella realizzazione di una difesa del tratto d'alveo del rio Casalasco in

corrispondenza dello scarico del fosso di scolo delle portate di sfioro provenienti dall'invaso in corso di realizzazione in località Gorrette del Comune di Fontanile (AT).

L'avviso di deposito dell'istanza per il rilascio della nuova autorizzazione a completamento dei lavori è rimasto pubblicato all'albo pretorio del Comune di Fontanile (AT) per quindici giorni consecutivi, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta .

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Casalasco, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n°20, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904 *Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie* “.

A seguito del sopralluogo effettuato da funzionari tecnici del Settore Tecnico Regionale Al-At-Ufficio di Asti e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione della difesa in corrispondenza dello scarico del fosso di scolo nel rio Casalasco, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua e delle prescrizioni/condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi di cui al presente provvedimento.

**Poichè la realizzazione delle opere comporta il taglio e l'asportazione della vegetazione presente nel tratto d'alveo interessato dalle opere in progetto, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 .**

**L'opera in oggetto, in base a quanto stabilito dalla DGR del 03/10/2020 n. 6-2173 ed in particolare dal suo Allegato che al punto 3 evidenzia che le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda), non rientrano nella nozione di “opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua”, non è soggetta alle procedure di verifica alla VIA ( art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006).**

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004, modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011, così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R.R. n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

- vista la D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2021;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Menotti Gianpaolo, a realizzare la difesa dell'alveo del rio Casalasco, in corrispondenza dello scarico del fosso di scolo delle portate di sfioro provenienti dall'invaso in corso di esecuzione, in località Gorrette del Comune di Fontanile (AT), così come evidenziato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è consentito il taglio e l'asportazione della vegetazione, ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i. esclusivamente in corrispondenza del tratto d'alveo interessato dall'intervento;
- il materiale proveniente dalle lavorazioni dovrà essere immediatamente allontanato dall'alveo e dalle zone di possibile esondazione con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- il materiale oggetto di movimentazione in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per i reinterri oppure per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e conferito alle discariche autorizzate;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale inerte fuori dall'alveo, di formare accessi definitivi nell'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- non si dovrà variare in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- i massi costituenti le difese dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovrà essere verificata l'idoneità dimensionale al fine di evitare che gli stessi vengano trasportati dalla corrente;
- le scogliere di protezione dovranno essere ammorsate ed addossate il più possibile alle sponde e al fondo alveo e ne dovranno seguire l'andamento in modo da non costituire restringimenti dell'alveo o provocare deviazioni al regolare deflusso della corrente;
- i tratti di sponda, in corrispondenza delle difese spondali, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione ed in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione delle competente Autorità Idraulica;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il sig. Menotti Gianpaolo è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il progettista, nella predisposizione del progetto dell'opera dovrà aver ottemperato a quanto indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e nella Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019, n° 7;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno disposte dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della

Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dal Settore Tecnico regionale Al-AT – Ufficio di Asti con nota n° 19192/A1814A del 21/04/2021;

- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale AL-AT, la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio degli stessi, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia. A conclusione dei lavori, occorrerà trasmettere al Settore sopra indicato, una dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'intervento eseguito alle disposizioni del presente provvedimento e alle vigenti leggi in materia;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'opera, mediante quelle opere che si renderanno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore tecnico Regionale Al-At;
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui per giustificati motivi, l'inizio dei lavori, non potesse aver luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta nei termini di validità del presente provvedimento.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I funzionari estensori

Ing. Giuseppe RICCA

Geom. Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli